



CITTA' DI GIAVENO

oooooooooooo

**REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
NEGLI SPACCI ANNESSI A CIRCOLI RICREATIVI E DEGLI
ENTI A CARATTERE NAZIONALE LE CUI
FINALITA' ASSISTENZIALI SONO RICONOSCIUTE
DAL MINISTERO DELL' INTERNO**

Testo coordinato di natura documentaria – MODIFICA N. 1

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 07.04.2005

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 07.07.2015 – MODIFICA N. 1
(immediatamente eseguibile)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Segnalazione certificata di inizio di attivita'

Articolo 4 - Requisiti dell'attivita' di somministrazione

Articolo 5 - Caratteristiche dei locali e definizione di socio

Articolo 6 - Attivita' consentite

Articolo 7 - Modalita' di svolgimento delle attivita'

Articolo 8 - Orari e prescrizioni

Articolo 9 - Adempimenti

Articolo 10 - Trasferimento del Circolo

Articolo 11 - Rapporti con gli enti nazionali

Articolo 12 - Sanzioni

Articolo 13 - Norma transitoria

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina la somministrazione di alimenti e di bevande negli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai circoli di associazioni costituite tra cittadini, le quali:

- a) abbiano finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, sociali;
- b) annoverino non meno di 100 soci regolarmente iscritti nel libro dei soci;
- c) siano dotate di statuto regolarmente registrato e di organi di direzione e di controllo;
- d) svolgano la propria normale attività senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
- e) aderiscano a enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- f) prevedano modalità di iscrizione tali da contemplare la domanda di adesione del nuovo socio e la formale accettazione degli organi di controllo del circolo entro 30 gg. e il rilascio della tessera nazionale dell'ente affiliante, attraverso la figura di un responsabile al tesseramento precisamente individuato e che è incaricato della procedura.

Art. 3 – Segnalazione certificata di inizio attività

1. La somministrazione di alimenti e di bevande, di cui al presente regolamento, è intrapresa su **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** da parte del presidente del circolo, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1991, n. 241.

2. **La Segnalazione Certificata di Inizio Attività** deve essere sottoscritta dal presidente del circolo ed essere trasmessa al Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) della Città di Giaveno .

3. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente da presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, **la Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere, oltre quanto previsto dal modello predisposto dallo SUAP, i requisiti professionali del delegato alla somministrazione.**

4. **Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività** devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, vistata e quotata da professionista abilitato, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);
- b. copia dello statuto e atto costitutivo del circolo registrati;
- c. dichiarazione di appartenenza rilasciata dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci;
- d. copia dei verbali di nomina del Presidente e di affidamento dell'incarico alla somministrazione;
- e. copia del verbale della nomina di un responsabile al tesseramento dei soci;
- f. autocertificazione del presidente che il Circolo si trova nelle condizioni previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 111 commi 3 4 bis 4 quinquies;
- g. copia del contratto di affitto del circolo e dichiarazione del proprietario dei locali o dell'amministratore da cui risulti che la destinazione a circolo non è in contrasto all'eventuale regolamento di condominio e che è consentita la somministrazione ai soci;

- h. **notifica sanitaria dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande che dovrà essere compilata contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) della Città di Giaveno;**
- i. certificazione di prevenzione incendi se i locali adibiti al ritrovo superano la capienza di 100 persone;
- j. documentazione dell'impatto acustico ai sensi della L.R. 52/2000 e s.m.i.;
- k. documentazione che dimostri l'agibilità dei locali;
- l. autocertificazione circa l'eliminazione delle barriere architettoniche (**D.P.R. 380/01 e s.m.i.**);
- m. qualora esista un affidatario dell'attività di somministrazione:
 - a) il contratto tra il circolo e l'affidatario da cui risulti che la somministrazione viene effettuata esclusivamente ai soci del circolo;
 - b) documentazione relativa al possesso dei requisiti professionali per l'attività di vendita generi alimentari o di somministrazione alimenti e bevande;**
- n. l'autocertificazione ai sensi della legislazione antimafia;
- o. dichiarazione dell'orario per le attività sociali e per la somministrazione ai sensi dell'art. 8;
- p. copia del tagliando di ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria;
- q. fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario per validare la sottoscrizione.

Art. 4 - Requisiti dell'attività di somministrazione.

1. L'attività di somministrazione di bevande e/o alimenti negli spacci interni di circoli aderenti a enti nazionali e' subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:
 - a) l'attività di somministrazione potrà essere avviata non prima di tre mesi dalla avvenuta costituzione del circolo ed a condizione che lo stesso abbia svolto iniziative sociali documentabili.
 - b) i locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
 - c) l'attività di circolo o di somministrazione non deve essere contraria a norme esplicite contenute nel regolamento di condominio;
 - d) il circolo, al momento della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, deve avere almeno cento soci e deve essere stato costituito ed affiliato ad un ente da almeno tre mesi;
 - e) l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;
 - f) sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;
 - g) le attività di somministrazione di alimenti e bevande non devono essere visibili dalla pubblica via.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
3. Qualora l'attività del circolo sia prevalentemente rivolta alla pratica sportiva o al settore giovanile, la somministrazione può essere limitata alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.
4. Temporaneamente ed eccezionalmente, a norma dell'art. 5, comma 2. della legge n. 287/91, può essere vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 5 - Caratteristiche dei locali e definizione di socio.

1. Il locale dove avviene la somministrazione deve essere conforme alle disposizioni urbanistiche e in possesso **della regolare documentazione relativa all'agibilità.**

2. I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno del circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via, e devono essere conformi a quanto previsto in materia di circoli privati dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche.

3. Lo spaccio destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso sia riservato ai soli soci del circolo.

E' considerato socio del circolo colui che è in possesso della tessera sociale ed iscritto nel libro dei soci, nonché ai soci di altri circoli dello stesso ente nazionale. E' considerata tessera sociale unicamente la tessera dell'ente nazionale riconosciuto a cui il circolo aderisce, sulla quale sia riportato il nome del circolo medesimo e il nome del socio. Sono assimilati ai soci, limitatamente alla durata di ciascuna iniziativa promossa nell'ambito delle finalità del circolo, le persone che devono prestarvi la loro opera per la realizzazione dell'iniziativa stessa, inoltre sono ammessi alla somministrazione coloro che abbiano presentato regolare domanda di iscrizione al circolo e che il responsabile al tesseramento abbia inserito in un apposito elenco che dovrà essere ratificato entro 30 gg. dalla richiesta dagli organi di controllo del circolo e risultante da apposito verbale.

Art. 6 - Attività consentite.

1. **La Segnalazione Certificata di Inizio Attività** a norma del presente regolamento consente la somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti esclusivamente ai soci previsti all'art. 5 ultimo comma.

2. Per i circoli sportivi, in occasione di raduni e manifestazioni sportive risultanti da calendario trasmesso al Comune all'inizio di ogni anno, o previa comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione può essere effettuata anche ai soci di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o di federazioni sportive riconosciute dal CONI che partecipano alla manifestazione, salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.

3. I circoli hanno la facoltà di ospitare nelle loro sedi, qualora i locali lo consentano (cioè siano provvisti di certificazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 311/2001 e s.m.i., se i locali adibiti al ritrovo rientrano nella capienza pari o inferiore alle 200 persone; in caso di capienza superiore alle 200 persone il locale dovrà aver ottenuto la licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e quindi sottoposto al parere della C.C.V.P.S.), feste, eventi o manifestazioni aperti alla partecipazione di tutta la cittadinanza. Tali iniziative possono essere organizzate direttamente dal circolo o da terzi che richiedano l'utilizzo dei suoi locali. Nella fattispecie prevista dal presente comma, l'ingresso al circolo è consentito anche ai non soci, ma l'attività di somministrazione deve essere sospesa nei confronti di tutti, soci e non soci, tranne nel caso in cui detta somministrazione sia offerta a titolo gratuito. Peraltro, qualora i locali ove vengono ospitate feste e manifestazioni risultino, con certezza, essere funzionalmente separati dagli altri spazi sociali, in detti ultimi potrà essere continuata l'ordinaria attività di somministrazione ai soli soci.

4. In particolari occasioni in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze e anniversari, i circoli hanno la facoltà di organizzare manifestazioni, feste, intrattenimenti del tipo previsto dal precedente comma 3, con attività di somministrazione non gratuita. In tali circostanze l'iniziativa potrà avvenire previa **Segnalazione Certificata di Inizio Attività dell'attività temporanea da presentare al Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive della Città di Giaveno e della relativa notifica sanitaria.**

5. Ai circoli è consentito installare nello spazio destinato alla somministrazione, giochi leciti, juke box, videogiochi, riproduttori musicali, apparecchi televisivi, **previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare al Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive della Città di Giaveno** secondo la normativa vigente in materia. L'utilizzo delle apparecchiature è riservato esclusivamente ai soci.

Art. 7 - Modalita' di svolgimento delle attivita'.

1. Ai circoli di cui al presente regolamento non e' consentito:
 - a) permettere l'ingresso a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualita' di socio a norma del presente regolamento;
 - b) effettuare la pubblicita' degli spettacoli o trattenimenti o dell'attivita' di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso e' ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
 - c) svolgere l'attivita' di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attivita' associative.
2. I circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:
 - a) a collocare, all'esterno dei locali, cartelli indicanti che l'accesso e' riservato ai soci;
 - b) ad effettuare, all'ingresso dei locali, il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.
3. L'affiliazione dei circoli di cui al presente regolamento ad un ente nazionale non puo' cessare senza che venga sostituita, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, da nuova affiliazione ad altro ente.
4. Qualsiasi modalita' di svolgimento dell'attivita' difforme dalle prescrizioni suddette comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

Art. 8 - Orari e prescrizioni.

1. L'orario dell'attivita' di somministrazione non puo' superare gli orari determinati dalle attivita' sociali.
2. Nel locale destinato allo spaccio devono essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi, gli orari delle attivita' sociali e della somministrazione e la presa d'atto comunale per la somministrazione e per l'eventuale installazione di giochi leciti.
3. Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, nonche' degli orari delle attivita' sociali, deve osservare le prescrizioni di legge e del presente regolamento e deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni secondo la modalita' previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Adempimenti.

1. Le **attivita' di somministrazione alimenti e bevande negli** spacci annessi ai circoli privati si intendono rinnovate a condizione che i relativi enti comunichino entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco dei circoli dei quali e' stata rinnovata l'affiliazione, oppure ciascun Presidente pro tempore provveda entro la medesima data a fornire copia del rinnovo dell'affiliazione ad ente nazionale.
2. Ogni circolo deve annualmente redigere e consegnare al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno:
 - a. una relazione sulle attivita' svolte per il raggiungimento delle proprie finalita' sociali, vistata dal presidente e controfirmata dal responsabile dell'ente affiliante;
 - b. copia del verbale di assemblea di nomina dei componenti degli organi direttivi e di ogni loro variazione;
 - c. autocertificazione del mantenimento degli altri requisiti previsti al momento del rilascio di cui al comma 1 dell'art. 4.

3. Nel caso non venga data comunicazione del rinnovo dell'affiliazione, o qualora vengano comunicati il non rinnovo o il ritiro dell'affiliazione, viene ordinata la cessazione dell'attività e disposto l'avvio della procedura di revoca della autorizzazione/**D.I.A./S.C.IA** ai sensi della legge 241/91.

Art. 10 - Trasferimento del Circolo.

1. La prosecuzione dell'attività di somministrazione presso i circoli che hanno trasferito la sede della propria attività sociale in altra parte del territorio comunale è subordinata alla preventiva presentazione di apposita **Segnalazione Certificata di Inizio Attività tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)** ai sensi di quanto previsto del presente regolamento ad eccezione del disposto dell'art. 4 punto 1. lettera a) al quale si può derogare.

Art. 11 - Rapporti con gli enti nazionali.

1. Gli enti devono comunicare entro 5 giorni al Comune e agli altri enti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri circoli, al fine di evitare il passaggio automatico dei circoli che mantengono comportamenti scorretti, da un ente all'altro. Comunque il cambio di affiliazione può avvenire esclusivamente al termine dell'anno associativo.

2. Il Comune deve informare gli enti a carattere nazionale a cui i circoli sono affiliati circa le infrazioni commesse dai medesimi e i conseguenti provvedimenti adottati.

3. Il Comune può convocare gli enti nazionali per la verifica della situazione in atto.

Art. 12 - Sanzioni.

1. Qualora l'attività di somministrazione venga svolta professionalmente e/o anche nei confronti di persone diverse dai soci di cui all'art. 5 ultimo comma, o si verifichino le situazioni di cui all'art. 7, e si accerti quindi la violazione alla legge 287/1991, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 287/1991 come modificato dal D.L. 480 del 13 luglio 1994 e s.m.i. Conseguentemente, si ordina la cessazione dell'attività di somministrazione illecitamente esercitata. In caso di inottemperanza, si revoca **l'atto autorizzatorio** e si dispone la chiusura coattiva dei locali nei quali avviene la somministrazione e/o il sequestro delle attrezzature destinate alla somministrazione.

2. Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno consentito **l'inizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande**, o gli organi competenti segnalino difformità con le norme igienico-edilizie, con quelle di sicurezza e sorvegliabilità si ordina la cessazione dell'attività, che può essere ripresa solo dopo il ripristino delle condizioni richieste per l'esercizio della medesima. In caso di inottemperanza, si procede alla revoca dell'**atto autorizzatorio**.

3. Qualora, in relazione alle attività sociali svolte e/o all'orario delle medesime, si accertino violazioni ad altri Regolamenti comunali od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, si può disporre la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione nel circolo medesimo. In caso di inottemperanza, può essere disposta la sospensione o la revoca **dell'atto autorizzatorio**.

Art. 13 - Norma transitoria.

Per i circoli già autorizzati per l'attività di somministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento le nuove norme (ad eccezione del disposto dell'art. 4 punto 1. lettera a) si applicano dall'inizio del nuovo anno associativo.

oooooooo